

Applicazione I.A. della pena pecuniaria nel sistema penale peruviano: una proposta di ricerca per dare un futuro al “presente novecentesco” del sistema carcerario italiano.

I.A. application to pecuniary penalties in the Peruvian penal system: a research proposal to give a future to the “twentieth-century present” of the Italian prison system.

ELENA QUARTA

Director Area 'Derecho penitenciario'
Instituto Juridico “Arte del derecho” Lima, Perù

Abstract

Il saggio affronta in modo innovativo la delicata questione del sistema carcerario. Elemento centrale dell'elaborato è la pena pecuniaria, un prezioso strumento sanzionatorio che gli antichi greci hanno donato al sistema penale e che, come evidenziato dalla Prof.ssa Eva Cantarella, ha consentito il passaggio dal Mondo della Vendetta al Mondo del Diritto. L'Autrice sostiene quanto affermato dal Prof. Emilio Dolcini fin dagli anni '70 del Secolo scorso, in tema di introduzione del sistema a tassi giornalieri, aggiungendo nuovi elementi. Il Case study è il modello dei tassi giornalieri del sistema penale peruviano che si avvale anche dell'utilizzo di un software, e che, secondo la visione dell'Autrice, è una strada possibile anche in Italia per avere un effetto benefico a catena sul sistema carcerario nel suo complesso. Molti passi avanti sono stati compiuti in tema di pene pecuniarie attraverso la Riforma Cartabia che ha consentito di risolvere importanti problematiche del quadro normativo precedente, ma il presente scritto si soffermerà sui nodi ancora irrisolti in quanto punta ad affrontare le criticità ancora esistenti.

The essay tackles the delicate issue of the prison system in an innovative way. The central element of the paper is the pecuniary penalty, a precious sanctioning tool that the ancient Greeks gave to the penal system and that, as Prof. Eva Cantarella pointed out, allowed the passage from the World of Vengeance to the World of Law. The author supports what Prof. Emilio Dolcini has been saying since the 1970s about the introduction of the daily rate system, adding new elements. The case study is the model of daily rates in the Peruvian penal system, which also makes use of software, and which, in the author's view, is a possible way also in Italy to have a beneficial knock-on effect on the prison system as a whole. Many steps forward have been taken in the area of financial penalties through the Cartabia Reform, which resolved important issues of the previous regulatory framework, but this paper will focus on the still unresolved knots as it aims to address the still existing critical issues.



Keywords: artificial intelligence; pecuniary penalty; daily rate system; peruvian criminal system.

Summary: [1. Introduzione: la pena pecuniaria nel mondo omerico.](#) – [2. La scelta carcerocentrica del Legislatore del 1930: un passato ancora attuale.](#) – [3. L'errata percezione della Pena pecuniaria come "ancella" della pena detentiva.](#) – [4. Sostenibilità in Italia del Sistema peruviano a tassi giornalieri delle pene pecuniarie e relativo software.](#) – [5. Pregi e Criticità della Riforma Cartabia e proposta di ritorno al Codice Zanardelli in tema di conversione.](#) – [6. Proposta di ricerca: Valorizzazione della pena pecuniaria come volano per il superamento delle problematiche del sistema carcerario.](#) – [7. Modello ipotizzato per rendere moderno il sistema sanzionatorio italiano.](#) – [8. Conclusioni: la pena pecuniaria contribuisce a costituire la pena principale del reato.](#)

Introduzione: la pena pecuniaria nel mondo omerico.

Storicamente, i termini "ποινή" e "poena" nel loro originario significato etimologico indicano la sola sanzione pecuniaria. La voce utilizzata dai Romani per designare la pena è appunto "poena", vocabolo di cui è dimostrata la parentela etimologica con il verbo greco, che significa pagare, e con il termine greco ποινή (CONTI 1910). La pena pecuniaria, infatti, era conosciuta e ampiamente applicata accanto alla pena di morte e alle pene corporali nel sistema penale dei popoli più antichi. Nell'antichità la pena pecuniaria consentì il superamento della legge del taglione, soppiantando il sistema della vendetta privata, personale o familiare: si pensi al diritto germanico ove il Wergeld (guidrigildo) rappresentava la somma che veniva corrisposta ai famigliari della vittima in caso di omicidio in cambio della rinuncia di questi ultimi alla «vendetta di sangue» o faida (Manzini 1942; Del Giudice 1905)¹. In tal senso, lentamente nel mondo omerico si era venuta affermando una prassi sociale che, in misura dapprima limitata e via via sempre più estesa, aveva numericamente ridotto le vendette private². Questa prassi era l'offerta di una poine, vale a dire di un riscatto, in un primo momento in natura, quindi in denaro, che l'offensore faceva all'offeso, e che costui poteva liberamente accettare o respingere, Ricevendo la poine, scrive Omero, «si placa il cuore superbo e l'animo dell'altro/ che ha ricevuto il riscatto». L'offeso che ha ricevuto la riparazione e può recedere dalla sua "ira" non è solo un sentimento; è anche espressione della sua nobiltà, del suo coraggio e della sua forza (...) Stanca dello stato continuo di belligeranza inevitabilmente provocato da una catena incontrollata di vendette, la coscienza sociale non solo aveva preso a considerare positiva la scelta di chi accettava il riscatto, ma aveva stabilito che, una volta fatta, essa doveva essere definitiva: in altri termini la poine era alternativa alla vendetta. Il

¹ L. Goisis, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 novembre 2017, pag. 2-3 consultabile al link <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4199-goisis2017a.pdf>.

² Particolarmente significativa è la strage dei Proci per mano di Ulisse, scena dipinta da Omero nel canto XXII dell'Odissea.

valore fondamentale di questa regola era consacrato dall'introduzione di un organo giurisdizionale, rappresentato dal consiglio dei gerontes, chiamato a risolvere le eventuali controversie in materia. A chiarire come venisse esercitata questa giurisdizione interviene la descrizione del processo scolpito da Efesto sullo scudo di Achille e descritto nel XVIII canto dell'Iliade (..) Un uomo aveva ucciso un altro uomo. Gli appartenenti alla famiglia del morto volevano esercitare la vendetta su un appartenente al gruppo dell'omicida. Ma costui affermando di aver già pagato una poine, aveva fatto ricorso ai gerontes. Dinanzi al popolo raccolto nella piazza, ciascuno dei due contendenti aveva deposto un talento d'oro. Al termine della lite i due talenti sarebbero stati assegnati a colui che aveva detto la verità. I gerontes, dunque, dovevano accertare se il riscatto era stato pagato o meno. Ma le conseguenze non erano solo pecuniarie (l'assegnazione dei due talenti). Il loro giudizio di accertamento dei fatti, in realtà, conteneva implicitamente un comando: se la poine era stata pagata, il tentativo di vendetta- da parte di chi aveva affermato di averla ricevuta- dove va cessare. Se la poine non era stata pagata, invece, colui che non aveva ricevuto o non aveva voluto accettare la compensazione aveva il diritto di condurre a termine la rappresaglia³.

2. La scelta carcere-centrica del Legislatore del 1930: un passato ancora attuale.

La dottrina internazionale di fine '800 andava affermando l'idea di abolire le pene detentive brevi nei vari congressi nazionali ed internazionali. Nella discussione di fine ottocento si sottolineava come queste ultime pene non riuscissero nei loro compiti general e specialpreventivi e come esse avessero all'opposto effetti criminogeni, favorendo la recidiva. Per queste ragioni si propugnava l'abolizione delle pene detentive brevi e la loro sostituzione con altri strumenti penali, tra i quali in primis la pena pecuniaria (Goisis 2008). I legislatori europei, in risposta alle proposte della dottrina penalistica, iniziarono ad adottare alcuni provvedimenti volti a valorizzare il ruolo della pena pecuniaria nell'ambito del sistema sanzionatorio. Il Legislatore Rocco decise di andare in controtendenza. Infatti, quanto all'Italia, il Codice Rocco, anziché valorizzare alcune previsioni innovative del Codice Zanardelli, come appunto il lavoro libero a favore della collettività quale sanzione di conversione della pena pecuniaria non pagata, operò nel senso di non accogliere le ampie possibilità politico-criminali offerte dalla pena pecuniaria, inclusa la sua idoneità a divenire strumento efficace contro le pene detentive brevi, rifiutando, in particolare, l'idea di adeguare la pena pecuniaria, intrinsecamente diseguale, alle condizioni economiche del reo (Padovani 1981)⁴. Era il 1974, quando Giorgio Marinucci riportava – nel saggio *Politica criminale e riforma del diritto penale*⁵ – l'«opinione unanime» della scienza penalistica internazionale, per la quale «il compito futuro della politica criminale non risiederà nel miglioramento della pena detentiva, bensì nella sua progressiva eliminazione:

³ E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma* Rizzoli, Milano, 1991 pag. 63 e ss.

⁴ L. GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 novembre 2017, pag. 4-5.

⁵ G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, Jus, 1974, Vita e pensiero, pag. 486 e ss.

ogni privazione della libertà personale in qualunque tipo di stabilimento, anche pensato con la più ampia fantasia rinnovatrice, provoca danni psicologici e sociali così certi da rendere difficile qualunque obiettivo di risocializzazione»⁶. Anche sul terreno della pena pecuniaria si manifestò quella «chiusura autoritaria-culturale verso una politica criminale dai tratti più liberali e più umani» (Musco 1984, 9): essa venne comminata raramente come pena unica e solo per reati minori, mentre venne prevista come pena cumulativa in aggiunta alla pena detentiva per rendere quest'ultima più deterrente. Come notato dalla dottrina d'oltralpe, il legislatore Rocco, non utilizzando le potenzialità politico-criminali della pena pecuniaria, «ha fatto invecchiare di mezzo secolo il codice penale in uno dei suoi punti decisivi» (Bosch⁷ 1978, 468) ⁸Già nel lontano 1977 lo studioso Franco Bricola sottolineava che: «Un'effettività di tipo "rinne-gante" è di per sé innegabilmente connessa ad un tipo di normativa qual è quella penitenziaria: è, infatti, uno dei settori più esposti alle varie pratiche nelle quali, nello Stato di diritto, si realizza l'illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme. Nel caso della nuova legge, tuttavia, sintomi di un'effettività "rinne-gante" erano già latenti nel tessuto normativo e nelle contingenze storico-politiche che caratterizzavano il momento della sua entrata in vigore. E infatti: varare una riforma dell'ordinamento penitenziario senza avere previamente risolto gli ardui temi della decriminalizzazione di vasti settori e della configurazione di sanzioni alternative alla pena detentiva e alla carcerazione preventiva, e cioè, senza avere preliminarmente riformato i codici penali (sostanziale e processuale), significava porre le premesse di un sovraffollamento delle carceri e, quindi, dell'esplosione di quelle contraddizioni che si sono poi clamorosamente delineate» ⁹. Gli effetti della scelta carcerocentrica si riflettono sulla contemporaneità, in quanto il Codice Rocco è ancora oggi in vigore. E, del resto, la sopravvivenza del nostro codice Rocco si rivela un fenomeno sostanzialmente isolato nel panorama europeo, in cui nel dopoguerra sono stati rinnovati o sostituiti pressoché tutti i codici penali dell'Europa sia occidentale che orientale, seppure in tempi più o meno prossimi ai mutamenti costituzionali e in modo variamente condizionato dalle nuove costituzioni del dopoguerra e del dopo Muro di Berlino¹⁰.

3. L'errata percezione della Pena pecuniaria come "ancella" della pena detentiva.

⁶ C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, Diritto penale contemporaneo n. 4/ 2017 https://dpc-rivistatrimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Perini.pdf.

⁷ J. BOSCH, *Die Geldstrafe in Italien*, in H. H. JESCHECK, G. GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, BadenBaden, 1978, 46.

⁸ L. GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in Diritto Penale Contemporaneo, 22 novembre 2017, pag. 4-5.

⁹ F. BRICOLA, *Introduzione a Aa.Vv., Il carcere "riformato"*, Bologna, 1977 [costituzionalismo.it Fascicolo2 |2015 IDIRITTIDEIDETENUTI, consultabile al seguente indirizzo url https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201502_512.pdf](https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201502_512.pdf).

¹⁰ F. PALAZZO, *Codice penale 1930: un passato (ancora) senza futuro*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 settembre 2011, pp. 1-5 [consultabile al seguente indirizzo url https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/851-codice-penale.1930-un-passato-ancora-senza-futuro](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/851-codice-penale.1930-un-passato-ancora-senza-futuro).

La Corte costituzionale italiana ha considerato centrale nel nostro sistema la funzione rieducativa della pena; al quale principio potrebbe darsi attuazione almeno nella forma di un reinserimento sociale, o, se si vuole, di un ritorno alla legalità. Occorre chiedersi tuttavia se già l'idea di re-inserimento, non sia un punto di partenza equivoco, se non compresa nel migliore dei suoi significati. Perché reinserire può anche significare il tener "fuori" la persona per poi reimmetterla nel contesto sociale. In realtà molti di coloro che abbiano violato la legge penale potrebbero aver commesso reati del tutto occasionali, senza con ciò dover concludere che si tratti di persone, per così dire, "decontestualizzate". No, il condannato va considerato quale parte del contesto sociale e si deve far di tutto perché non ne esca; soprattutto che non venga 'cacciato' da esso a causa di un sistema carcerario non in sintonia con i tempi, visto che nessuno può ignorare come il carcere risulti, allo stato, a rischio di un incisivo effetto di 'desocializzazione', in mancanza di strutture e programmi di trattamento davvero all'altezza¹¹. Negli ultimi anni, infatti, sempre più sta emergendo la necessità di ripensare all'intero sistema penitenziario¹², rinforzando sempre di più le misure di esecuzione extra muraria, focalizzate su programmi rieducativi, rispetto alla classica misura detentiva, che dovrebbe essere riservata a situazioni estreme, ove sono estremamente forti i bisogni di prevenzione sociale (condannati per reati associativi di stampo mafioso e terroristico o per gravi delitti di sangue) (S. Paziienza)¹³. Affinché la pena carceraria risulti pertanto davvero come *extrema ratio* e non integri al contrario un astratto ma vuoto slogan, va ripensato l'intero armamentario di carattere sanzionatorio penale, cercando di individuare pene del tutto diverse dal carcere, che quindi possano integrare reali alternative a quest'ultimo. In questo ambito viene in primo luogo in considerazione la pena pecuniaria, che tuttavia dal codice penale Rocco in poi e forse anche prima, è sempre stata considerata un'ancella della pena detentiva, soprattutto per il sistema di commisurazione della stessa¹⁴. Per quanto concerne la percezione che il condannato ha della pena pecuniaria: Nel corso della mia intervista all'Avv Antonella Crippa la stessa ha dichiarato: «In genere nella prassi giudiziaria l'imputato ed il difensore pongono maggiore attenzione alla pena detentiva rispetto alla pena pecuniaria. Innanzitutto per una ragione evidente, la pena detentiva comporta un rischio di restrizione della libertà personale (carcerazione). (...) Un segnale che la pena pecuniaria richiama un livello di "allerta" nel condannato inferiore, lo potremmo verificare con un sondaggio tra i detenuti, chiedendo loro se hanno contezza nella loro condanna dell'ammontare della multa a loro comminata in sentenza. Molto probabilmente la maggior parte non saprebbe indicarne la misura. E quando si

¹¹ A. FIORELLA, *La codificazione penale in Italia e le sue prospettive di riforma** ARCHIVIO PENALE 2019, n. 2 consultabile al seguente indirizzo url <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=8c291557-ad4c-489e-97c4-9128b3d36c9f&idarticolo=19644>.

¹² L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE F. RESTA, *Abolire il carcere: Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, 2022.

¹³ S. PAZIENZA, E. QUARTA, *Sovraffollamento, il ruolo di organo di controllo internazionale della CEDU e costi economici della detenzione*, in E. QUARTA, *Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in evase*, vol. II, Universitalia, 2022.

¹⁴ A. MANNA, *È configurabile un sistema penale non carcerocentrico?*, Sistema penale, 10 marzo 2021, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/adelmo-manna-e-configurabile-un-sistema-penale-non-carcerocentrico>.

pensa al fine pena, sicuramente non è contemplato l'aver sanato il debito di giustizia tradotto in termini pecuniari. E altresì quando si discute dell'esecuzione penale, si discute in termini di giorni/mesi e anni di detenzione. Nel momento in cui si aprono le porte del Carcere chiaramente la percezione è quella di aver concluso l'esecuzione penale in senso stretto»¹⁵. Eppure, è solo un'errata percezione in quanto come anche emerso nel corso dell'intervista esiste un interesse all'adempimento spontaneo anche da parte del condannato ossia l'interesse alla riabilitazione. Spesso il condannato non è consapevole, infatti, che anche la pena pecuniaria costituisce, allo stesso titolo della pena detentiva, la pena principale del reato.

In forza dell'art. 178 c.p. «la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge non disponga altrimenti». L'art. 179 c.p. come modificato dall'art. 3 della legge 11 giugno 2004 n. 145, dispone che il beneficio può essere concesso decorsi almeno 3 anni (8 per il recidivo) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia comunque estinta¹⁶. L'importanza della pena pecuniaria è stato anche evidenziato dalla Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione: «*Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato*» (Cass. Pen., sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47715 C.E.D. Cass. n. 230408; in senso analogo in dottrina v. Manzini, Trattato III 767 secondo cui in caso di pena detentiva e di pena pecuniaria cumulativamente inflitte, il termine decorre dal giorno in cui tutte furono estinte)¹⁷.

4. Sostenibilità in Italia del Sistema peruviano a tassi giornalieri delle pene pecuniarie e relativo software.

In un recente scritto il Prof. Emilio Dolcini ha evidenziato che: «La pena pecuniaria comminata *ex lege* rimarrà fedele al tradizionale modello della somma complessiva, solo apparentemente” orientato alla capacità economica del condannato», come in altri ordinamenti, in primis nell'ordinamento tedesco, disposizioni quali quella dell'art. 133 bis c.p. sono da sempre lettera morta, e producono l'unico effetto di tacitare la cattiva coscienza del legislatore. Ciò, tra l'altro, rende altamente problematico dar vita ad una razionale disciplina della conversione, che presuppone la visibilità del ruolo esercitato dalle condizioni economiche del condannato nella commisurazione della pena pecuniaria, così da scongiurare qualsiasi incidenza delle condizioni economiche sull'ammontare

¹⁵ A. CRIPPA, E. QUARTA, *La visione teorica del sistema di riscossione delle pene pecuniarie al vaglio della critica kantiana della ragion pura. Intervista ad una penalista per coniugare teoria e prassi* in E. QUARTA, *Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in evase*, vol. II, Universitalia, 2022, pag. 92 e ss.

¹⁶ G. PRELATI, *Manuale del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza*, Milano, 2005, pag. 253,

¹⁷ R. GARGIULO, M. VESSICHELLI, *Art. 179*, in G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2010, pag. 681.

della pena da conversione”¹⁸. La Riforma Cartabia accanto alle condizioni economiche e reddituali, ha cercato di valorizzare le condizioni patrimoniali, ex art 133 BIS¹⁹.

Secondo mio personale parere, sebbene la valutazione del giudice al complesso dell'intera posizione patrimoniale dell'imputato (ad es., beni mobili e immobili) appaia di pregevole utilità, affinché il sistema delle pene pecuniarie sia efficace è necessaria una adeguatezza della pena pecuniaria al Reddito del condannato. Talvolta, infatti, i beni mobili ed immobili possono essere gravati da pesi o vincoli.

Nella Relazione illustrativa alla riforma Cartabia si evidenzia che: «Altresì da valutare, per esigenze di giustizia sostanziale, non del tutto soddisfatte dal criterio di commisurazione di cui all'art. 133 bis c.p., sarebbe poi l'adozione del sistema dei tassi giornalieri (o quote giornaliere), previsto nel nostro ordinamento solo per la responsabilità da reato delle persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e che larga diffusione ha all'estero (ad esempio, in Germania e in Spagna) Tali interventi andrebbero ben oltre i limiti della legge delega e non possono pertanto essere realizzati in questa sede, alla quale è deputato un primo ma fondamentale passo nel processo di rivitalizzazione della pena pecuniaria, nella direzione di un recupero di effettività ...»²⁰. «Nel parere alla Riforma Cartabia reso dalla quinta Commissione dell'associazione nazionale magistrati si afferma che nei confronti della soluzione consistente nel sistema delle quote giornaliere, non più prevista, si deve esprimere parere favorevole. Tuttavia, devono essere previsti criteri di agevole e snella applicazione per stabilire le condizioni economiche del condannato ai fini della commisurazione; in caso contrario si assisterebbe ad un appesantimento del processo, in contrasto con gli obiettivi di riforma. Il sistema delle quote giornaliere recherebbe con sé numerosi vantaggi, non ultimo l'equità del computo della pena detentiva nel caso di conversione, essendo separato concettualmente il quantum legato alla gravità del reato (determinazione del numero di quote giornaliere), dal quantum correlato alle condizioni economiche del reo (determinazione dell'ammontare della quota) ...»²¹.

Ad avviso della scrivente si potrebbe prendere come modello l'art. 41 del codice penale peruviano. La formulazione dell'articolo 41 del Codice Penale peruviano è molto chiara: L'importo della multa giornaliera è equivalente al

¹⁸ E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia* Sistema penale, 2 settembre 2021, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-sanzioni-sostitutive-la-svolta-impressa-dalla-riforma-cartabia>.

¹⁹ Art. 133-bis c.p. "Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Omissis cfr. art. 1, co. 1, lett. d) dello schema di decreto REDAZIONE SISTEMA PENALE, *Riforma della giustizia penale: lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione illustrativa*, 10 agosto 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-processo-penale-testo-schema-decreto-e-relazione-illustrati>

²⁰ REDAZIONE SISTEMA PENALE, *Riforma della giustizia penale: lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione illustrativa*, 10 agosto 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-processo-penale-testo-schema-decreto-e-relazione-illustrativa>.

²¹ GIUDICE MAURO LAVRA (a cura di), *Art. 9 Disposizioni in materia pecuniaria*, in 5 COMMISSIONE ANM (a cura di) *Parere della Commissione sulla riforma Cartabia Illustrata al Cdc nella seduta del 11-12 settembre 2021*, <https://www.associazionemagistrati.it/allegati/parere-commissione-penale-su-riforma-cartabia.pdf>.

reddito medio giornaliero del condannato ed è determinato secondo il suo patrimonio, il reddito, la remunerazione, il livello di spesa e altri segni esterni di ricchezza²².

Anche la formulazione dell'articolo 42 è ben definita: «La pena della multa va da un minimo di dieci giorni di multa a un massimo di trecentosessantacinque giorni di multa, salvo disposizioni contrarie della legge»²³. E come ogni regola ha la sua eccezione, gli atti punibili più gravi o le circostanze aggravanti specifiche estendono il quantum, con una pena che va da 365 a 730 giorni²⁴.

La normativa più importante è senza dubbio l'articolo 43 del Codice penale Peruviano, secondo il quale: L'importo della multa giornaliera non può essere inferiore al venticinque per cento né superiore al cinquanta per cento del reddito giornaliero del condannato quando vive esclusivamente del suo lavoro²⁵. Per il Prof. López Barja de Quiroga²⁶, Presidente della Quinta Sezione della Corte Suprema in Spagna, in uno dei suoi scritti sostiene che il sistema della multa giornaliera permette una migliore individualizzazione della multa tenendo conto del reato e della colpevolezza del colpevole così come della situazione economica del colpevole. Ha quindi sollecitato l'applicazione del modello della multa giornaliera per la legislazione straniera²⁷. La sottoscritta è assolutamente d'accordo con questa impostazione.

Inoltre, è stato elaborato un software dal Fiscal Provincial de la 2da. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez un software²⁸ che è presente sul sito del Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Il software consente di calcolare la pena pecuniaria da applicare inserendo i dati del reddito mensile del condannato, e la percentuale che appunto oscilla tra il 25 ed il 50% da applicare al reddito giornaliero ed il numero di giorni di multa. Inserendo i suddetti dati appare nella schermata, il reddito giornaliero ed il relativo calcolo della percentuale per comprendere l'importo per ogni giorno e l'importo totale che il software ottiene moltiplicando per i giorni di multa.

Per esempio. A è stato condannato per un reato contro la pubblica amministrazione a [...] anni e 180 giorni di multa, se il reddito mensile di A è S/3000 soles, il suo reddito giornaliero (1/30) è S/100 soles; se oltre a quanto sopra la percentuale % della quota giornaliera è stata fissata al 25%, il 25% di S / 100 soles (il tuo reddito giornaliero) sono S / 25; Questo importo è quello che deve essere infine moltiplicato per il numero di giorni di multa inflitta (180 giorni-multa). Pertanto, l'importo da infliggere è (S/25 X 180) S/ 4500 a titolo di ammenda²⁹.

²² Todos los artículos de esta contribución están tomados de <https://lpderecho.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/>

²³ Todos los artículos de esta contribución están tomados de <https://lpderecho.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/>

²⁴ DIEGO J. VALDERRAMA MACERA, *¿Cómo? calcular la pena multa en el derecho penal? Bien explicado*, LPDERECHO, 18/08/2021, disponible en la siguiente url: <https://lpderecho.pe/calcular-pena-multa-derecho-penal/>

²⁵ Todos los artículos de esta contribución están tomados de <https://lpderecho.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/>

²⁶ J. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Derecho Penal, Parte General* Tomo III, Lima, 2004, p.30.

²⁷ D.J. VALDERRAMA MACERA, *¿Cómo? calcular la pena multa en el derecho penal? Bien explicado*, LPDERECHO, 18 agosto 2021, disponible en la siguiente url: <https://lpderecho.pe/calcular-pena-multa-derecho-penal/>

²⁸ Software consultabile al seguente indirizzo url https://www.mpfm.gob.pe/escuela/simulador/simulador_procesa.php?cod_supuesto=4

²⁹ D.J. VALDERRAMA MACERA, *¿Cómo? calcular la pena multa en el derecho penal? Bien explicado*, LPDERECHO, 18/08/2021, disponible en la siguiente url: <https://lpderecho.pe/calcular-pena-multa-derecho-penal/>

Personalmente considero ottimale questo sistema sviluppato in Perù. È ottimale perché non solo è proporzionale alle condizioni economiche del condannato, ma gli permette di avere una parte del reddito giornaliero per le sue necessità di sussistenza, che va da un minimo del 50% a un massimo del 75%, a seconda della percentuale applicata ai sensi dell'articolo 43 del codice penale peruviano.

La Riforma Cartabia ha altresì aumentato le rate ex art. 133 ter³⁰ da 6 a 60 (ante riforma da 3 a 30). Certamente l'aumento delle rate appare un primo passo avanti, ma talvolta può apparire strumento insufficiente affinché il condannato possa adempiere in quanto la pena pecuniaria non è calibrata al Reddito dello stesso.

A livello esemplificativo si consideri l'ipotesi di condanna prevista dall'articolo 518 *duodecies*, introdotto dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 rubricato Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici


La legge 9 marzo 2022, n. 22 (in G.U. 22/03/2022, n.68157)³¹ ha disposto con l'art. 1, comma 1, lettera b) l'introduzione dell'art. 518-*duodecies*.

Art. 518-*duodecies*, rubricato Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici dispone che: «*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna*».

Nel caso di specie si consideri un soggetto condannato a 5 anni di reclusione e multa di euro 15.000. Consideriamo che il soggetto una volta terminata la pena detentiva, viva mantenendo la famiglia con uno stipendio di importo pari a 1200 euro. Anche volendo disporre della rata di 15 euro al mese, facendo un calcolo dovrebbe disporre di 1000 rate numero che è chiaramente escluso dalla normativa (15.000/15 =1000).

³⁰ Art. 133 ter c.p.p. "Pagamento rateale della multa e dell'ammenda. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili (da 3 a 30) da 6 a 60. Ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento". REDAZIONE SISTEMA PENALE, *Riforma della giustizia penale: lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione illustrativa*, 10 agosto 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-processo-penale-testo-schema-decreto-e-relazione-illustrati>

³¹ Normattiva.it

Calcolo reddito giornaliero 1200: 30 = 40	
	
25%	50%
25% di 40 euro = $(40/100) \times 25 = 10$ euro $10 \times 30 = 300$ 15.000 euro diviso 300 = 50 15.000 euro potrebbero essere restituite in rate mensili di 300 euro nell'arco di 50 mesi 50 rate mensili di 300 euro	50% di 40 euro = $(40/100) \times 50 = 20$ euro $20 \times 30 = 600$ 15.000 euro diviso 600 = 25 15.000 euro potrebbero essere restituite in rate mensili di 600 euro nell'arco di 25 mesi 25 rate mensili di 600 euro

Invece applicando il disposto suggerito si potrebbe effettuare il seguente calcolo:

Lo studioso A. Pagliaro ha evidenziato, poco più di un decennio fa, che purtroppo in Italia, lo stato dell'amministrazione tributaria non è altrettanto progredito come nei paesi che hanno adottato il sistema dei tassi giornalieri. Le gravissime difficoltà che si incontrerebbero nell'accertare le condizioni economiche del condannato a pena pecuniaria farebbero sorgere, ove si seguisse il criterio dei tassi giornalieri, la figura dell'"evasore penale" accanto a quella dell'evasore fiscale³².

Perché non ipotizzare l'applicazione della IA al fine di rendere le pene pecuniarie applicate al condannato proporzionali calibrate rispetto alla sua capacità economica? Nel bilanciamento di valori rendere una pena pecuniaria proporzionale alle capacità economiche del condannato dovrebbe essere l'interesse prevalente.

Anche la questione sulla inadeguatezza dell'Amministrazione Tributaria può essere rimessa in discussione dal fatto che, a riprova dell'Impegno della Magistratura Italiana pur in assenza di norme a sostegno, proprio nell'atto di promovimento della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto aveva osservato che «la pena pecuniaria comminata sarebbe stata sostanzialmente pari ai redditi dichiarati nell'anno 2020 e, dunque, del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'interessato» proprio, «alla luce della documentazione dell'Agenzia delle entrate versata in atti e attestante la situazione reddituale dell'imputato»³³ (Corte Cost. 1 febbraio 2022, n. 28). In

³² A. PAGLIARO, *Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1056-2008*, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 992.

³³ Corte Costituzionale n. 28 del 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.cortecostituzionale.it/>. Si conceda il rinvio a E. QUARTA, *La Corte Costituzionale ridisegna l'architettura della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, sanando le fratture tra il volto iniquo della stessa e la società civile. (Nota a Corte Cost. Sent. n. 28/2022) Parte I e II*, 4-5 aprile 2022, Rivista di Magistratura

riferimento a ciò, volendo introdurre il sistema a tassi in Italia si potrebbe elaborare anche un software, come è stato elaborato in Perù.

Come evidenziato in dottrina (A. Uricchio) non va dimenticato l'utilizzo delle intelligenze artificiali nelle procedure di accertamento tributario, già previsto e in parte realizzato in altri paesi (Vedi Brasile) è oggetto di studio da parte della nostra Agenzia delle Entrate che peraltro già ad opera strumenti di raccolta e di interscambio delle informazioni anche di big data (cosiddetti anagrafe dei rapporti e sistema di interscambio dati-Sid), o anche dalle agenzie doganali in sede di controllo merci, dichiarazione e destinazioni doganali. Particolarmente sofisticato è poi il controllo di saldi e movimentazione dei conti correnti oltre che di altre tipologie di rapporti, da parte degli intermediari finanziari e più di recente di fatturazioni ormai telematiche. Le caratteristiche tecnologiche del sistema consentiranno la progressiva estensione ad altre tipologie di flussi che si caratterizzano, prevalentemente, per i grandi volumi di dati scambiati. Fondamentale in questo contesto il ruolo della Sogei incaricata di gestire organizzare sistemi informativi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche della Corte dei Conti anche attraverso banche dati tematiche da utilizzare per le attività di intelligence, di verifica fiscale e per le decisioni di politica economica. In questo contesto, la Sogei ha sviluppato metodologie di controllo per dare Maggiore efficacia alle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione e per migliorare la qualità dei controlli e delle verifiche nella fase dell'accesso e nella ricostruzione dei redditi e volume d'affari, segnalando gli elementi da rilevare e la documentazione da acquisire. Gli strumenti disponibili sono tra loro integrati rispondono al quadro normativo e organizzativo previsto per le attività di intelligence degli uffici dell'amministrazione e permettono di effettuare i controlli e di fornire supporto alla fase del contraddittorio con il contribuente dell'accertamento fiscale. Alla luce di quanto osservato appare chiaro che si aprono scenari nuovi che meritano di essere indagati senza esitazione e timori e che inducono alla sperimentazione dell'intero strumentario fiscale³⁴.

In relazione ad eventuali perplessità inerenti l'applicazione di un siffatto sistema ai fini della determinazione delle pene pecuniarie, si segnalano le recenti riflessioni della dottrina sul trattamento dei dati personali nei sistemi di I.A. per fini di interesse pubblico.

Lo studioso R. Trezza sottolinea che, nello spazio di sperimentazione normativa per l'I.A. i dati personali legalmente raccolti per altre finalità sono trattati ai fini dello sviluppo e delle prove nello spazio di sperimentazione di determinati sistemi di I.A. innovativi alle seguenti condizioni: a) i sistemi di I.A. innovativi sono sviluppati per salvaguardare un interesse pubblico rilevante in uno o più dei seguenti settori: i) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità competenti. Il trattamento si basa

online Giustizia Insieme, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.giustiziainsieme.it/> Richiamato in Consulta online <https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0028s-22.html>

³⁴ A. URICCHIO, *Prospettive per l'introduzione di nuovi modelli di prelievo materia di intelligenza artificiale anche alla luce del coverplan*, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI lezioni in diritto dell'intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2021 pagina 447- 448.

sul diritto degli Stati membri o dell'Unione; ii) la sicurezza pubblica e la sanità pubblica, compresi la prevenzione, il controllo e il trattamento delle malattie; iii) un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente; b) i dati non possono essere trattati con la procedura anonimizzata, sintetica o di altri dati non personali; c) esistono meccanismi di monitoraggio efficaci per individuare eventuali rischi elevati per i diritti fondamentali degli interessati durante la sperimentazione nello spazio di sperimentazione e meccanismi di risposta per attenuare rapidamente tali rischi e, ove necessario, interrompere il trattamento; d) i dati personali da trattare nel contesto dello spazio di sperimentazione sono in un ambiente di trattamento dei dati funzionalmente separato, isolato e protetto sotto il controllo dei partecipanti e solo le persone autorizzate hanno accesso a tali dati; e) i dati personali trattati non devono essere trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da terzi; f) il trattamento di dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione non comporta misure o decisioni aventi ripercussioni sugli interessati; g) i dati personali trattati nell'ambito dello spazio di sperimentazione sono cancellati una volta terminata la partecipazione allo spazio di sperimentazione o al raggiungimento del termine del periodo di conservazione dei dati personali; h) i *log* del trattamento dei dati personali nel contesto dello spazio di sperimentazione sono conservati per la durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione e per un anno dopo la sua cessazione, al solo scopo di adempiere gli obblighi di rendicontazione e documentazione e solo per il tempo necessario per adempiere tali obblighi; i) una descrizione completa e dettagliata del processo e della logica alla base dell'addestramento, delle prove e della convalida del sistema di I.A. è conservata insieme ai risultati delle prove nell'ambito della documentazione tecnica; j) una breve sintesi del progetto di I.A. sviluppato nello spazio di sperimentazione, dei suoi obiettivi e dei risultati attesi è pubblicata sul sito *web* delle autorità competenti³⁵.

Ad ulteriore conferma si richiamano i Considerando della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio³⁶:

(3) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della raccolta e della condivisione di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia, come mai in precedenza, consente il trattamento di dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento di

³⁵ R. TREZZA, *Artificial Intelligence Act Giudizio "ciclico" di meritevolezza e accountability intelligenti*, Universitalia, Roma, 2021, p.93-94.

³⁶ Direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio* consultabile al seguente indirizzo url <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016L0680>.

attività quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali.

(4) La libera circolazione dei dati personali tra le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, inclusi la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, all'interno dell'Unione e il trasferimento di tali dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, dovrebbe essere agevolata garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede la costruzione di un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.

(7) Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. Per questo sarebbe auspicabile un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti degli interessati e degli obblighi di tutti coloro che trattano dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

(26) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito, corretto e trasparente nei confronti della persona fisica interessata e perseguire unicamente fini specifici previsti dalla legge. Ciò non impedisce di per sé alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di svolgere attività quali operazioni di infiltrazione o videosorveglianza. Tali attività possono essere svolte a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, purché siano previste dalla legge e costituiscano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata. Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell'articolo 47 della Carta e nell'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate rispetto ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei loro dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti in relazione al trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati personali dovrebbero essere adeguati e pertinenti alle finalità del trattamento. Dovrebbe, in particolare, essere garantito che la raccolta dei dati personali non sia eccessiva e che i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire garanzie adeguate per i dati personali conservati per periodi più lunghi per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, storiche o statistiche.

(29) I dati personali dovrebbero essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbero essere trattati per finalità incompatibili con le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Se i dati personali sono trattati dallo stesso o da un altro titolare del trattamento per una finalità rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva diversa da quella per la quale sono stati

raccolti, tale trattamento dovrebbe essere consentito purché sia autorizzato conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili e sia necessario e proporzionato a tale altra finalità.

(34) Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, dovrebbe riguardare qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute nei confronti di dati personali o insiemi di dati personali per tali finalità, con l'ausilio di strumenti automatizzati o in altro modo, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione. In particolare, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali ai fini della presente direttiva a un destinatario a essa non soggetto. Per tale destinatario si dovrebbe intendere la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati personali sono comunicati in modo lecito dall'autorità competente. Se i dati personali sono stati inizialmente raccolti da un'autorità competente per una delle finalità della presente direttiva, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento di tali dati per finalità diverse da quelle della presente direttiva, qualora detto trattamento sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. In particolare, le norme del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Al trattamento di dati personali da parte di un destinatario che non è un'autorità competente o che non esercita tale funzione ai sensi della presente direttiva e a cui i dati personali sono comunicati in modo lecito da un'autorità competente, dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter precisare ulteriormente l'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le condizioni in esso stabilite.

(35) Per essere lecito, il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe essere necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico da un'autorità competente in base al diritto dell'Unione o dello Stato membro a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Tali attività dovrebbero comprendere la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato. L'adempimento dei compiti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, affidato istituzionalmente per legge alle autorità competenti, consente a queste ultime di richiedere od ordinare alle persone fisiche di dare seguito alle richieste formulate. In tal caso il consenso dell'interessato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe costituire la base giuridica per il trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti. Qualora sia tenuto ad adempiere un obbligo legale, l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera, pertanto la sua reazione non potrebbe essere considerata una manifestazione di volontà libera. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere per legge che l'interessato possa acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente direttiva, ad esempio per test del DNA nell'ambito di indagini penali o per il monitoraggio della sua ubicazione mediante dispositivo elettronico per l'esecuzione di sanzioni penali.

D'altronde si segnala il recente testo della dottrina (V. CARBONE) in materia di processo tributario in Cina in cui si segnala che si ha una forte telematizzazione dei processi in Cina. Da anni, infatti la Giustizia cinese si è spesa per creare un sistema nazionale di "Corti intelligenti" (智慧法院 Zhihui fayuan), le quali utilizzano sistemi di blockchain, cloud, big data ed intelligenza artificiale nelle varie attività processuali. L'utilizzo di tali strumenti integra l'attività del giudice

nell'individuare ed interpretare la legge applicabile alla fattispecie a lui sottoposta. L'impiego di una giustizia cd predittiva, apre indubbiamente nuovi scenari, garantendo maggior efficienza e certezza del diritto. Nel 2019, inoltre sono state istituite in Cina le cc.dd. "Corti mobili" (移动微法院) Yi-dong zheng fayuan), le quali consentono a giudici e civili di accedere alle varie attività processuali in via del tutto telematica. Grazie ai sistemi di identificazione elettronica, quali il riconoscimento facciale, è possibile prendere parte ad udienza e scambiare documenti mediante il proprio *smartphone*³⁷.


Altro esponente della dottrina (A. DI PIETRO), dopo aver premesso che con Leva fiscale si introduce un carattere della visione dinamica del prelievo che ben si concilia con l'applicazione al campo tributario dell'intelligenza artificiale, ne valorizza il ruolo di garanzia del rispetto della capacità contributiva.

Gli esiti interpretativi ottenuti dalla applicazione dell'intelligenza artificiale dovranno pur sempre essere coerenti con quella Capacità contributiva sulla quale si regge la razionalità delle scelte impositive nazionali, quelle che attuano la leva fiscale. Una garanzia costituzionale destinata ad ispirare, naturalmente, gli esiti interpretativi dell'intelligenza artificiale e a valorizzarne un'ulteriore utilità. L'esito, infatti, di tale elaborazione può servire anche a mettere in evidenza aspetti di incoerenza nell'interpretazione giurisprudenziale o nell'applicazione amministrativa. Quando le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza o adottate dalla prassi si possano porre in contrasto con la corretta applicazione della ragionevole distribuzione del carico tributario che la capacità contributiva intende forse sempre garantire. Un contrasto quindi, che l'intelligenza mette in evidenza, anche se, evidentemente, non può risolvere. Consente però alla leva fiscale di indirizzare responsabilmente i propri interventi per eliminare, con l'autorità che l'ordinamento le attribuisce, quelle irrazionali scelte normative che l'applicazione dell'intelligenza artificiale ha fatto emergere. Un conforto prezioso per una coerente ed efficace applicazione della leva fiscale, utile per sottrarre le scelte fiscali alle sollecitazioni della massima affermazione dell'interesse fiscale³⁸.

³⁷ J. BAI, V. CARBONE, *Diritto commerciale e Tributario cinese*, Wolters Kluwer, Cedam, 2021 pag. 131-132.

³⁸ A. DI PIETRO, *Leva fiscale e divisione sociale del Lavoro*, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2021, pagina 452

RM = Reddito Mensile del condannato
 RG = Reddito Giornaliero del condannato
 X= 25 % o 50 % (in base alla valutazione del Magistrato) del Reddito Giornaliero del condannato
 IcM = Importo complessivo multa
 ngm = numero giorni multa



5. Pregi e Criticità della Riforma Cartabia e proposta di ritorno al Codice Zanardelli in tema di conversione.

Sicuramente la Riforma Cartabia in tema di pene pecuniarie ha risolto molte delle criticità che avevo rilevato nell'impianto normativo antecedente³⁹. Ai fini della proposta di ricerca in questa sede ci si soffermerà sull'unica criticità che ho avuto modo di rilevare. Nello specifico, il comma terzo della nuova formulazione dell'art. 660 cpp recita: "L'ordine di esecuzione contiene, altresì, l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella *semilibertà sostitutiva* o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella detenzione domiciliare sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24

³⁹ Si conceda il rinvio a E.QUARTA *Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in evase*, vol. I, II, III, IV, V, VI Universitalia 2022

novembre 1981, n. 689"⁴⁰. La semilibertà sostitutiva⁴¹ comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato.

Tuttavia, il carcere ha un impatto negativo sulla personalità del condannato, in ragione del fatto che la permanenza in carcere ha impatto criminogeno. A tal riguardo Marinucci sottolineava che: «*Il condannato a pena detentiva breve resta infatti in carcere troppo poco per poter partecipare anche a un ipotetico programma di risocializzazione, ma vi resta abbastanza per veder troncati i suoi legami con la vita sociale ed essere sottoposto ad influenze criminogene rovinose*»⁴².

Rimangono famose le seguenti parole di von Liszt «*la pena detentiva breve non è solo priva di utilità; essa danneggia l'ordinamento giuridico più di quanto potrebbe fare la completa impunità del reo*» (Cfr Von Liszt op. cit. p. 347), Scriveva Boneville de Marsangy: «*(...) l'amende est, de toutes les peines, la plus liberale, (...) la plus divisible, la plus économique, la plus complètement rémissible, presque toujours la plus analogue au délit, et par conséquent la plus efficace*» (Cfr. ID, op. cit., pp. 258-9) 8 (L. GOISIS)⁴³.

Anche alla luce delle criticità portate alla luce del Procuratore Generale di Brescia Guido Rispoli⁴⁴, secondo mio personale punto di vista si dovrebbe

⁴⁰ REDAZIONE SISTEMA PENALE, *Riforma della giustizia penale: lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione illustrativa*, 10 agosto 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-processo-penale-testo-schema-decreto-e-relazione-illustrativa>

⁴¹ Art. 55. Semilibertà sostitutiva. legge 24 novembre 1981, n. 68970 La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti. I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna. Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. Si applica in quanto compatibile l'articolo 101, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 6, 7 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. V. art. 71, co. 1, lett. b) dello schema di decreto REDAZIONE SISTEMA PENALE, *Riforma della giustizia penale: lo schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri e la relazione illustrativa*, 10 agosto 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-processo-penale-testo-schema-decreto-e-relazione-illustrat>

⁴² C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, Diritto penale contemporaneo n. 4/ 2017 https://dpc-rivistatrimestrale.criminaljusticenetowork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Perini.pdf.

⁴³ L. GOISIS, *La pena pecunaria, un'indagine storica e comparata: profili di effettività della sanzione*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 20-21.

⁴⁴ F. MANTI, *I pm diventano esattori. Chi non paga le sanzioni finisce dritto in galera* - ilGiornale.it 14 novembre 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-pm-diventano-esattori-chi-non-pagasanzioni-finisce-dritto-2085049.html>; F. MANTI, *Riforma Cartabia, ora è allarme. "Potenziare la*

optare in via esclusiva per la conversione delle pene pecuniarie non pagate in lavori di pubblica utilità. Da studiosa ho sempre optato per soluzioni che portassero alla prevalenza della sicurezza dei cittadini, ma in questo caso non si tratta di soggetti socialmente pericolosi, ma semplicemente di soggetti che non avendo adempiuto all'obbligo di pagamento delle pene pecuniarie devono pagare il proprio debito con la giustizia. Un ritorno al comma 4 dell'art. 19 del Codice Zanardelli andrebbe a vantaggio dello Stato, del condannato e anche della comunità. Certamente in ipotesi di rifiuto del condannato si potrebbe poi optare per la semilibertà. *L'art. 19 comma 4° del Codice Zanardelli prevedeva che «alla detenzione può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a favore dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione».* Il legislatore del 1930, a differenza di quello del 1889, non prevedeva la possibilità di scontare la pena convertita lavorando a favore di enti pubblici od in opere di pubblica utilità, anche se il quasi coevo R.D. 18 giugno 1931, n. 787, il c.d. Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, successivamente abrogato, stabiliva per i detenuti da conversione l'assegnazione a sezioni speciali degli stabilimenti carcerari (art. 39), l'esclusione dal periodo di isolamento per osservazione (art. 49) e l'eventualità dell'assegnazione a lavori diversi da quelli organizzati nello stabilimento⁴⁵.

Ai sensi della vigente normativa lo svolgimento di attività lavorativa a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere nei confronti della collettività quale parte offesa dal fatto criminoso commesso;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo di reintegrazione sociale;
- una soluzione al rischio di recidiva⁴⁶.

Anche in Perù la dottrina penalistica (Abogado por la Universidad de San Antonio Abad del Cusco Germán Ramiro Alatriza Muñoz) sta analizzando la frontiera della Giustizia Riparativa. In particolare, a titolo esemplificativo ha richiamato il caso in cui un giovane ruba a una donna anziana, sottraendole la borsa, ma viene successivamente arrestato nei pressi del luogo in cui è avvenuto il furto. Dopo il furto, la donna aveva paura di uscire per strada da sola; grazie alla mediazione, è stata in grado di esprimere i suoi sentimenti al momento del crimine, e il ladro ha spiegato perché ha commesso il gesto e si è scusato con la donna. L'assunzione di responsabilità attraverso la mediazione ha comportato una riduzione della pena che il condannato doveva scontare⁴⁷. Per recidere la catena produttiva dell'ingente recidivismo registrato per chi sconta la pena in carcere si deve risalire alla più evidente causa strutturale che

Sorveglianza" - ilGiornale.it 15 novembre 2022 consultabile al seguente indirizzo url <https://www.ilgiornale.it/news/politica/riforma-cartabiaora-allarme-potenziare-sorveglianza-2085338.html>

⁴⁵ M. SCHIAVI, *La conversione delle pene pecuniarie: dal principio di inderogabilità della pena al bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti*, in *Riv. it. dir. e proc. Pen.*, 1989, pag. 722-723.

⁴⁶ A. ALDI, V. LO CASCIO, *Lavori di pubblica utilità: il progetto "Mi riscatto per il futuro"* in I. PICCININI, P. SPAGNOLO (a cura di), *Il Reinserimento dei detenuti Esperienze applicative e novità legislative* Giappichelli, Torino 2020, pag. 204.

⁴⁷ G.R. ALATRIST MUÑOZ, *Justicia Restaurativa Como Un Modo De sanción Alternativa*, in *YachaQ: Revista de Derecho*, 2021, 12, pagg. 97-105. <https://doi.org/10.51343/yq.vi12.773>; si segnala A. ZAPPULLA, *Giustizia e perdono: un connubio possibile*, *Phôs* 9 (2017) 1, 90-108; A. ZAPPULLA, "Una Giustizia dal volto umano: pensieri e parole del Cardinal Carlo Maria Martini", *Synaxis* XXXVI (2018) 2, 93- 104

è all'origine di tale fenomeno: e questa non può che essere la pena detentiva. Rieducare ai fini del reinserimento in ambito intramurario è operazione possibile, ma le condizioni non sono quelle ideali: problemi come il sovraffollamento, la promiscuità e la carenza di mezzi e persone specializzate rischiano alcune volte di trasformare – salvo lodevoli e meritorie eccezioni- la rieducazione in uno pseudo trattamento e il successivo reinserimento in una chimera: con buona pace del dettato costituzionale espresso dall'art. 27 Cost.. In generale anche lo stesso lavoro penitenziario ha effetto benefici. Fra i numerosi benefici del lavoro penitenziario sono da annoverare la rottura della cronicizzazione dei modi di pensare, che portano i soggetti a ripetere gli stessi comportamenti e, come comprovato dai dati statistici, il forte abbattimento della recidiva⁴⁸ In tal senso i criminologi si sono lungamente interrogati su quali fossero le “cause” che portano una persona a commettere un crimine, ovvero quali variabili incidono sulla probabilità che un individuo infranga la legge. Tra queste la mancanza di un impiego è riconosciuta come uno dei fondamentali fattori di rischio per la delinquenza. In questo senso, le attività lavorative e di formazione al lavoro svolte negli istituti possono avere un impatto significativo sulla recidiva⁴⁹.

6. Proposta di ricerca: valorizzazione della pena pecuniaria come volano per il superamento delle problematiche del sistema carcerario.

La nostra Costituzione all'art. 27 sostiene che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», sottintendendo che il carcere non sia l'unica pena. L'art. 27 Cost. non richiede né pentimento, né di uscire da un orizzonte morale, ma di ritornare nel contesto di natura costituzionale ovvero della convivenza⁵⁰ Relativamente alla necessità di dare nuova linfa alla pena pecuniaria si vedano le riflessioni anche dello stesso Ministro ROCCO che nel 1928 nella Relazione Ministeriale al Disegno di Legge aveva evidenziato: «Occorrerà anzitutto, sottoporre ad una revisione attenta e sagace il vigente sistema delle pene, dei surrogati e dei complementi penali, nonché degli effetti penali delle condanne. E ciò al fine precipuo di rinvigorire la scaduta efficacia e sminuita forza assicuratrice, intimidatrice, satisfattrice della pena, ora accentuandone, ove occorra, il rigore e la gravità; ora introducendo, in aggiunta, ovvero in sostituzione delle attuali sanzioni penali, nuove, più efficaci e più praticamente realizzabili specie di pene; ora, infine, facendo un diverso e più largo uso delle pene persistenti, come, ad esempio, delle pene pecuniarie»⁵¹

⁴⁸ G. CHIOLA, *Il sistema carcerario italiano. Profili Costituzionali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pag. 142. L'Autore richiama i dati del MiniDossier openpolis, Dentro o Fuori, n. 9 del 2016, in cui il tasso della recidiva è pari al 68,45 %, mentre di coloro che vengono affidati prima della scarcerazione ai servizi sociali è di 19,02%.

⁴⁹ F. GIORDANO, *La misurazione d'impatto delle attività lavorative in carcere*, in I. PICCININI, P. SPAGNOLO (a cura di), *Il Reinserimento dei detenuti Esperienze applicative e novità legislative* Giappichelli, Torino 2020, pag. 262.

⁵⁰ G. CHIOLA, *I diritti dei detenuti sono ancora da intendersi uti persona, uti cives e uti captivus?* In G. CHIOLA, *Il sistema carcerario italiano Profili costituzionali* Giappichelli Editore 2020, pag. 30.

⁵¹ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Atti parlamentari della Legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i Codici penale e di procedura penale / Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto Roma: Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1928, pag. 14.*

7. Modello ipotizzato⁵² per rendere moderno il sistema sanzionatorio italiano.

Come poc'anzi affermato la dottrina d'oltralpe, ha posto in evidenza che il legislatore Rocco, non utilizzando le potenzialità politico-criminali della pena pecuniaria, «ha fatto invecchiare di mezzo secolo il codice penale in uno dei suoi punti decisivi» (BOSCH ⁵³ 1978, 468) ⁵⁴ È diventato un vero e proprio Leitmotiv il passo del manuale di Jescheck ⁵⁵ (edizione 1972), secondo cui «la pietra angolare di ogni sistema sanzionatorio moderno riposa nei surrogati della pena detentiva»⁵⁶



Il Modello ipotizzato⁵⁷ si sostanzia in un raffronto tra i dati attuali relativi all'attuale sistema di applicazione delle pene pecuniarie e relative conversioni con

52 Si segnala per l'ambito civilistico che partendo dal testo Interpretazione della legge con modelli matematici. dello studioso Luigi Viola è stato elaborato GiuriMatrix è un Software giuridico dotato di Intelligenza Artificiale, per dare risposte normative a domande poste con linguaggio naturale. È dotato di Giurisprudenza e Dottrina che servono ad orientare il sistema sulla risposta normativa più pertinente; ciò in ragione del rilievo decisivo che solo la legge è vincolante per tutti, così risultando l'unica risposta "attendibile", mentre la giurisprudenza, avvinca dai limiti del giudicato, è solo orientativa. GiuriMatrix utilizza, in parte, l'algoritmo spiegato nel libro – Best Seller Amazon International Law (tradotto in 6 lingue) – Interpretazione della legge con modelli matematici L. Viola, GiuriMatrix, software giuridico con Intelligenza Artificiale - Scuola di Diritto Avanzato - Corsi Esame Avvocato scritto e orale 2017-2018, consultabile al seguente indirizzo url <https://www.scuoladirittoavanzato.com/2022/03/25/giurimatrix-software-giuridico-con-intelligenza-artificiale-intervista-ai-fondatori>

53 J. BOSCH, *Die Geldstrafe in Italien*, in H. H. JESCHECK, G. GREBING, *Die Geldstrafe in deutschen und ausländischen Recht*, BadenBaden, 1978, 468.

54 L. GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 novembre 2017, pag. 4-5

55 JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrecht*, A.T., 1972, pag. 576

56 C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, *Diritto penale contemporaneo* n. 4/ 2017 https://dpc-rivistatrimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_17_Perini.pdf

57 Le giornaliste Milena Gabanelli e Simona Ravizza evidenziano che: "Per fare le verifiche sul patrimonio e il reddito reale serve l'intervento della Guardia di Finanza con indagini approfondite e dispendiose" M. GABANELLI, S. RAVIZZA, *Criminalità quei 6 miliardi che l'Italia regala ai condannati*, 1 dicembre 2019, *Corriere.it* consultabile al seguente indirizzo url <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/criminalita-giustizia-penepecuniarie-6-miliardi-euro-italia-regala-condannati/16e2f17c-1457-11ea-9463-2153cf12a84f-va.shtml>

* Costi per lo Stato si v. Si veda contributo S. PAZIENZA, E. QUARTA, *Sovraffollamento, il ruolo di organo di controllo internazionale della CEDU e costi economici della detenzione* in E. QUARTA *Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in carcere*, vol. II. Universalita. 2022, pag. 177-179; E. QUARTA, *Conversione delle pene pecuniarie conseguenti a sentenza penale di condanna: pregi e criticità della Riforma Cartabia e*

ricadute su dati relativi a reinserimento sociale /recidiva (X e Y già noti) e raffronto con un valore futuro ottenuto inserendo delle variazioni ossia potenziamento della pena pecuniaria attraverso sistema tassi giornalieri e la relativa conversione delle pene pecuniarie in lavori di pubblica utilità). Valore futuro calcolato attraverso la funzione di previsione.

Altresì si ipotizza che la percentuale di riscossione delle pene pecuniarie aumenterebbe laddove ci fosse una maggiore sensibilizzazione, anche negli ambienti carcerari, sulla percezione che si dovrebbe avere della pena pecuniaria. La pena pecuniaria non è un'ancella della pena detentiva, ma la pena pecuniaria contribuisce, allo stesso titolo della pena detentiva, a costituire la pena principale del reato (Cass. Pen., sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47715 C.E.D. Cass. n. 230408; in senso analogo in dottrina v. Manzini, Trattato III 767 secondo cui in caso di pena detentiva e di pena pecuniaria cumulativamente inflitte, il termine decorre dal giorno in cui tutte furono estinte)⁵⁸

Attuale sistema di applicazione pene pecuniarie	MODELLO PROPOSTO
CAMPIONE Sistema a somma complessiva	Stesso CAMPIONE Sistema a Tassi Giornalieri (si ipotizza)
VALORE NOTO ATTUALE Tasso riscossione Costi accertamento Guardia di Finanza Costi derivanti da Conversione Sovraffollamento Casi Riabilitazione per il detenuti	VALORE FUTURO FUNZIONE DI PREVISIONE - Aumenta tasso di riscossione - Meno costi derivanti dall'Accertamento da parte della Guardia di Finanza - Meno costi per lo Stato derivanti dalla conversione (detenzione, spese mantenimento) - meno sovraffollamento - Aumento casi di Riabilitazione per il detenuto
Conversione pene pecuniarie inevase (ipotesi conversione in semilibertà, detenzione domiciliare)	Conversione pene pecuniarie inevase Sistema ipotizzato ripristino art. 19 comma 4 Codice Zanardelli « alla detenzione può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a favore dello Stato, della Provincia o del Comune; e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di detenzione N.B.: ovviamente occorre tenere conto di ipotesi in cui il condannato rifiuti e quindi si ipotizza conversione in semilibertà o detenzione domiciliare)
VALORE ATTUALE NOTO Tasso di recidiva	VALORE FUTURO FUNZIONE DI PREVISIONE Maggiore vicinanza alla Funzione rieducativa Diminuzione tasso di recidiva

8. Conclusioni: la pena pecuniaria contribuisce a costituire la pena principale del reato.

Nell'Antichità Classica la pena pecuniaria, si è rivelato un prezioso strumento sanzionatorio che gli antichi greci hanno donato al sistema penale e che, come evidenziato dalla Prof.ssa Eva Cantarella, ha consentito di giungere ad uno switch dal Mondo della Vendetta al Mondo del diritto. In conclusione, secondo la scrivente ridando centralità alla pena pecuniaria, - come accade ad esempio

relative proposte di miglioramento rivolte al Governo Meloni, volume VI, Universitalia, Roma, 2022 pag. 96 e ss.

⁵⁸ R. GARGIULO, M. VESSICHELLI, *Art. 179*, in G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 681.

nel sistema tedesco⁵⁹, anche nel XX Secolo la pena pecuniaria può nuovamente realizzare una transizione, proiettando il Codice penale del 1930 ed sistema penitenziario nel suo complesso nel futuro.

⁵⁹ Si conceda il rinvio a E.QUARTA, *Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in evase*, vol. I, II, III, IV, V, VI Universitalia 2022.